



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD

Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa, all'esito della camera di consiglio, udienza del 8.10.2019, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 9912/2016 del RG

TRA

Marino Lina, nata a Villaricca (CE) il 08.08.1973, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Marfella, domiciliata come in atti;

E

ricorrente

INPS, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso come in atti;

resistente

Conclusioni: come in atti

**Ragioni di fatto e diritto**

La ricorrente si opponeva alla richiesta di pagamento, notificata in data 05.07.2016 con cui si intimava il pagamento della somma di €954,04, a titolo di contributi dovuti alla gestione separata per l'anno 2010.

Deduceva che la suddetta somma non era dovuta essendo maturata la prescrizione quinquennale del credito contributivo.

Si costituiva l'INPS, rappresentando che l'INPS con provvedimento notificato in data 05.07.2016 (cfr. documentazione in atti) ha provveduto ad iscrivere la ricorrente alla gestione separata L. 335/1995 per l'anno 2010, dal momento che per l'anno 2010 la stessa ricorrente ha dichiarato, con dichiarazione fiscale presentata in data 08.11.2011 (cfr. documentazione in atti), redditi da lavoro autonomo provenienti da arti e professioni indicati nel quadro RE/CM senza compilare il quadro RR sezione II per il calcolo della contribuzione previdenziale da versare per tale lavoro autonomo (cfr. documentazione in atti).

Deduceva che la suddetta condotta costituiva occultamento del debito e deduceva l'applicabilità dell'art. 2941 n. 8 c.c..

Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.

Deve applicarsi l'orientamento interpretativo seguito dalla Corte di Legittimità (cfr. Sez. L - , Ordinanza n. 6677 del 07/03/2019) che afferma che in tema di sospensione della prescrizione, costituisce doloso occultamento del debito contributivo verso l'ente previdenziale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2941, n. 8 c.c., la condotta del professionista che ometta di compilare la dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo dei contributi per la gestione separata (quadro RR del modello).

La Corte di Legittimità afferma nella suddetta pronuncia: "9. il recente precedente di questa Corte, sentenza 31 ottobre 2018, n. 27950, evocato dalla parte ricorrente per suffragare la tesi



difensiva patrocinata, nel senso del decorso del termine quinquennale di prescrizione dei contributi dalla data di scadenza del versamento contributivo e non già dalla diversa data di presentazione della dichiarazione dei redditi, non va, invero, nella direzione pretesa e non è di conforto alla prospettazione illustrata ancora con la memoria illustrativa;

10. invero, con la menzionata decisione, questa Corte ha dipanato il filo argomentativo anche in ordine alla questione della rilevanza dell'incompletezza della dichiarazione dei redditi sotto il profilo dell'omessa individuazione, al suo interno, degli obblighi contributivi riconnessi al lavoro autonomo soggetto a contribuzione per la gestione separata (il quadro RR del modello di dichiarazione dei redditi), non tanto sotto il profilo dell'efficacia interruttiva di tale dichiarazione, quale atto ricognitivo del debito, evidentemente insussistente nel momento in cui essa risulti carente proprio degli aspetti attinenti al debito contributivo, quanto sotto il profilo, affine al tema all'esame ora del Collegio, della ricorrenza dell'ipotesi di sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito (art. 2941 c.c., n. 8), rimettendone esame, e valutazione, al Giudice del rinvio, pur in assenza di allegazione nei gradi di merito, da parte dell'ente previdenziale, di una condotta dolosa di occultamento, alla stregua dell'orientamento per cui "l'eccezione di sospensione della prescrizione ex art. 2941 c.c., n. 8 integra un'eccezione in senso lato e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice" (all'uopo richiamando Cass. 30 settembre 2016, n. 19567);

11. diversamente dalla vicenda già al vaglio della Corte di legittimità con la decisione appena esaminata, la sentenza ora gravata, come illustrato nei paragrafi che precedono, ha chiaramente valutato e dato atto della condotta dolosa della professionista, di occultamento del credito per non avere compilato, dichiarando i relativi proventi, il quadro adibito alla determinazione dei contributi da parte del Fisco (D.Lgs. n. 462 del 1997, ex art. 1, e D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 10), con giudizio di fatto che si sottrae ad ogni sindacato in sede di legittimità;

12. la sentenza impugnata, muovendo dunque dalla descritta premessa fattuale, ha correttamente applicato l'insegnamento di questa Corte, nel senso che l'operatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 c.c., n. 8 ("tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto") ricorre quando sia posta in essere, dal debitore, una condotta tale da comportare, per il creditore, una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e dunque quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare, al creditore, l'esistenza dell'obbligazione (cfr., tra le tante, Cass. 18 ottobre 2018, n. 26269; Cass. 11 settembre 2018, n. 22072; Cass. 7 marzo 2012, n. 3584);

13. nella vicenda all'esame del Collegio, la compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituiva l'unico ed esclusivo documento che avrebbe consentito all'INPS di verificare la produzione di un reddito da lavoro autonomo, da parte della professionista, non assoggettato ad altre obbligazioni contributive, e suscettibile dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata e dell'obbligazione contributiva in proporzione matematica predeterminata rispetto al reddito prodotto;....."

Nel caso che ci occupa l'INPS ha prodotto la dichiarazione fiscale presentata in data 08.11.2011, inerente ai redditi prodotti nel 2010, da cui non emerge la compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi di tal che la prescrizione rimane sospesa ai sensi dell'art. 2941, n. 8 c.c.. Deve, dunque, accertarsi che, allorquando l'INPS ha notificato in data 05.07.2016 alla ricorrente la richiesta di pagamento, i crediti contributivi non erano prescritti.



Pertanto il ricorso deve essere rigettato.

Le spese di lite vanno compensate essendo la sopra richiamata pronuncia della Corte di Legittimità intervenuta in corso di giudizio.

**P.Q.M.**

Il Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.

Aversa, li 8.10.2019

Il Giudice  
dott. Giovanni Andrea Rippa

